Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 27 luglio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970 n. **1486.**

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Livorno intesa ad ottenere la autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Livorno è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 49. — CARUSO

Regolamento per la sezione odontotecnici

Art. 1.

La sezione ha lo scopo di preparare personale idoneo ad esercitare l'arte dell'odontotecnico.

Art. 2.

La durata del corso normale diurno è di anni quattro.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento sono:
a) materie di cultura generale;
b) materie di carattere professionale teoriche e pratiche.

Art. 4.

Alla sezione potranno accedere senza esame di ammissione, i licenziati della scuola media o della scuola di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 5.

Al termine del corso gli alunni sosterranno gli esami finali per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria relativa ai termini degli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265. Gli esami avranno luogo in due sessioni: una estiva e l'altra autunnale, di riparazione.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è costituita da:

a) il capo dell'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione;

c) gli insegnanti della sezione (compresi quelli tecnici pratici);

d) un rappresentante del Ministero della sanità designato dallo stesso Ministero.

Nel caso di impedimento del capo d'istituto la commissione sarà presieduta dal direttore della sezione.

Art. 7.

Le tasse scolastiche sono quelle previste per le altre sezioni di questo istituto.

Il preside: BALDI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

ODONTOTECNICO

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;

9) costruzione di una corona di porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti, l'organizzazione dello Stato, le istituzioni politico sociali fondamentali nella società nazionale ed internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine e delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve sapere effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	classe I	classe II	classe III	classe IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
Totali	38	38	38	38

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SPECIFICHE

FISICA

Classe I (ore 4)

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica:

a) Statica: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro, energia, potenza, e loro misura. Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione - Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica; barometri, manometri e pompe, applicazioni al ramo.

Termologia:

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri e scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni sulla conduzione termica. Dilatazione termica ed applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione ed alla solidificazione, applicazioni al ramo.

Classe II (ore 2)

Ottica:

Luce e concetti fondamentali sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia:

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica ed energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente. Dissociazione elettrolitica ed elettrolisi: applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I (ore 2)

Chimica generale:

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche; principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia:

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini: proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II (ore 2)

Chimica inorganica descrittiva:

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri) zolfo e suoi composti; acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo (cementi dentari, porcellane rivestimenti). Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III (ore 2)

Chimica organica:

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcoli, le aldeidi e gli acidi organici, cere. Idrati di carbonio, cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione resine sintetiche.

Chimica della alimentazione:

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi, le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II (ore 3)

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale: lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari, volta palatina; palato duro e palato molle. Formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente. Smalto, dentina, cemento, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III (ore 2)

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporomandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazioni dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Causa delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose, dipendenti dall'alimentazione: Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 1)

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aereazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV (ore 1)

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sull'assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Classe III (ore 2)

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori e valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV (ore 4)

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione, intarsi, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale, parziale, removibile; ad appoggio mucoso, paradontale, misto, fissa. Protesi di fissazione, impianti.

Funzione della protesi dentaria; masticatoria, fonetica ed estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA PROFESSIONALE

Classe I (ore 3)

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria; sua soluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari; nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e

loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio. Esercitazioni varie e semplici. Modelli e impronte. Gessi comuni, cere, loro manipolazione.

Classe II (ore 3)

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III (ore 4)

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri. Isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica, lavorazioni a freddo ed a caldo.

Classe IV (ore 4)

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con lo uso. Corrosione dei metalli nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse, relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Classe I (ore 6)

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera; copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5:1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane e semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2:1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.

Modellazione in cera dei denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1:1).

Classe II (ore 3)

Disegno:

di arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: i tre tipi principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV (ore 2)

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale, disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e la imposta complementare.

La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare l'IGE e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino.

Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 8)

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso.

Costruzione a misura di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine completate di zoccolo base. Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di: piegatura a mano di fili d'acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbutitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II (ore 14)

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente e termoplastico. Costruzione di porta-impronte individuali in «base-plates» e resina antipolimerizzante.

Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Lavorazione dei metalli:

a freddo: costruzione di corone, ganci a filo ed a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III (ore 18)

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste ed in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV (ore 18)

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;

b) protesi parziale scheletrata;

c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

Il preside: BALDI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

LEGGE 19 luglio 1971, n. **475**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, *con le seguenti modificazioni*:

All'articolo 1, *lettera* c), *le parole*: « attività commerciali ed artigiane » *sono sostituite con le parole*: « attività commerciali, artigiane e professionali »;

alla lettera g) *dopo la parola*: « ripristino » *sono aggiunte le parole*: « di edifici pubblici e di uso pubblico »;

la lettera h) *è sostituita con la seguente*:

« *h*) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-*bis* »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonchè alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ».

All'articolo 2, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unità immobiliare abitativa e lire 1 milione per unità immobiliare adibita ad attività commerciale, artigiana o professionale »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 3, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dello abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico ».

Al terzo comma le parole: « Ministro per i lavori pubblici d'intesa con » *sono sostituite con le parole*: « provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita ».

Gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

« Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziate con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma ».

Dopo l'articolo 3, *è inserito il seguente*:

Art. 3-*bis*.

« Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 5, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonchè a procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica ».

Il terzo ed il quarto comma sono soppressi.

All'articolo 6, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale »;

al secondo comma, le parole: « piano di zona », *sono sostituite con le parole*: « piano di cui al precedente articolo 3-*bis* ».

All'articolo 7, *al primo comma le parole*: « piano di zona », *sono sostituite con le parole*: « piano di cui al precedente articolo 3-*bis* »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4 »;

il secondo comma è sostituito con i seguenti:

« Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.

Per le unità immobiliari che in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennità di espropriazione »;

all'ultimo comma, le parole: « piano di zona », *sono sostituite con le parole*: « piano di cui al precedente articolo 3-*bis* ».

All'articolo 8, *secondo comma, dopo le parole*: « unità immobiliari », *sono aggiunte le parole*: « riunendosi in cooperative o ».

All'articolo 9, *primo comma, dopo le parole*: « della approvazione del progetto », *sono aggiunte le parole*: « e della concessione del contributo »;

al secondo comma, le parole: « piano di zona », *sono sostituite con le parole*: « piano di cui al precedente articolo 3-*bis* ».

All'articolo 11, *il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti*:

« Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi una contabilità separata e sono assegnati esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con tre rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonchè i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 12, *primo comma, dopo le parole*: « presente decreto » *sono aggiunte le parole*: « da realizzarsi nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-*bis* ».

All'articolo 14, *al secondo comma, dopo le parole*: « i progetti esecutivi delle opere » *è aggiunta la parola*: « sono »;

alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: « e dal sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 15, *secondo comma, le parole*: « forma pubblico-amministrativa » *sono sostituite con le parole*: « forma pubblica amministrativa ».

All'articolo 17, *primo comma, dopo la parola*: « etnografico », *sono aggiunte le parole*: « con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi »;

al secondo comma, i nn. 1), 2), 3) *e* 5) *sono sostituiti con i seguenti*:

« 1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;

3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;

5) da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente della giunta regionale »;

alla fine del secondo comma, dopo il n. 7), *è aggiunto il seguente numero*:

« 8) dal presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli »;

all'ultimo comma, le parole: « del progetto vincente » *sono sostituite con le parole*: « del progetto o dei progetti vincenti ».

All'articolo 19, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, ed agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonchè all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo ».

All'articolo 21, *primo comma, la parola*: « Napoli » *è sostituita con la parola*: « Pozzuoli »;

al terzo comma dopo le parole: « a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con » *sono aggiunte le parole*: « Il Consiglio nazionale delle ricerche e »;

alla fine del quinto comma sono aggiunte le parole: « due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 22, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella *A*, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui al presente decreto ».

All'articolo 25, *primo comma, dopo le parole*: « e 22 luglio 1966, n. 613 », *sono aggiunte le parole*: « e dei pescatori ».

All'articolo 32, *dopo la parola*: « Napoli », *sono aggiunte le parole*: « e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli ».

All'articolo 33, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« La riscossione dei tributi, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1972, in ventiquattro rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 21 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — GAVA — PRETI — LAURICELLA — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **476**.

Autorizzazione alla fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione Campari, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla S.p.a. Davide Campari e costituita da buoni del Tesoro. con scadenza 1973-1976 del complessivo ammontare di lire 50.000.000 (cinquantamilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1971, n. **477**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per l'Istituto dirigenti italiani, con sede in Milano.

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione per l'Istituto dirigenti italiani, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo registro n. 243, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1971, n. **478**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia viene autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare S. Elena (SISEM) un'area di Ha 84 e 99 centiare, sita in Pavia, con accessi da via C. Corrente, al prezzo di L. 40.000.000 ed alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 756 e 757 del 28 novembre 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **479**.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare. per la sede del dipendente gruppo provinciale di Livorno, dalla signora Jasoni Marisa in Gragnani, al prezzo di L. 6.500.000, l'appartamento di quattro vani ed accessori situato al primo piano del fabbricato che sorge in Livorno, Scali Bettarini n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 45. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1970.

Contribuzioni a favore del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1279 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 gennaio 1957 e 12 giugno 1957 con cui vennero istituiti, rispettivamente, gli uffici del lavoro portuale di Imperia, Savona, La Spezia, Livorno, Porto S. Stefano, Civitavecchia, Cagliari, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Salerno, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, Messina, Catania, Siracusa, Porto Empedocle, Trapani, Palermo, Taranto, Brindisi, Bari, Molfetta, Barletta, Ancona, Ravenna e di Crotone;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1957, 17 aprile 1958, 23 ottobre 1959 e 15 settembre 1962, con cui venne estesa la disciplina del lavoro portuale, rispettivamente, nei porti ed approdi di minor traffico di Alghero, Anzio, Arbatax, Augusta, Capri, Carloforte, Catanzaro Marina, Cattolica, Cesenatico, Chioggia, Crotone, Fano, Fiumicino, Follonica, Formia, Gaeta, Gallipoli, Gela, Gioia Tauro, Ischia, La Maddalena, Lampedusa, Licata, Lipari, Manfredonia, Margherita di Savoia, Marina di Carrara, Marsala, Marzameni, Mazara del Vallo, Milazzo, Mola di Bari, Monfalcone, Monopoli, Olbia, Ortona, Palau, Pantelleria, Pesaro, Pescara, Porticello, Portici, Portoferraio, Porto Garibaldi, Porto Torres, Piombino, Portoscuso, Procida, Rimini, Riposto, Rodi Garganico, Roma, Sant'Antioco, Sciacca, Senigallia, Soverato, Termini Imerese, Trani, Vibo Valentia Marina, Viareggio e Vieste; di Priolo Melilli; di Pozzuoli; di Oristano;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e la legge 27 febbraio 1955, n. 66, recanti modificazioni all'art. 1279 del codice della navigazione;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1955 con cui vennero imposte le contribuzioni a favore del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale e determinate le relative misure;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1958, con cui venne estesa l'imposizione delle dette contribuzioni a favore del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale al porto di Crotone;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1963, con cui vennero esentate dalle contribuzioni previste dal succitato decreto interministeriale 12 maggio 1955 le merci caricate sui veicoli che accedono con le proprie ruote a bordo delle navi traghetto in servizio tra Civitavecchia e la Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° luglio 1971 nei porti di: Alghero, Ancona, Anzio, Arbatax, Augusta, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Carloforte, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Crotone, Fiumicino, Formia, Gaeta, Gallipoli, Gela, Imperia, Ischia, La Spezia, Licata, Lipari, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Piombino, Porticello, Portici, Porto Empedocle, Portoferraio, Porto S. Stefano, Porto Torres, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, Riposto, Salerno, Sant'Antioco, Siracusa, Taranto, Termini Imerese, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Viareggio, Vibo Valentia Marina, saranno dovute a carico degli speditori o dei ricevitori, le seguenti contribuzioni:

a) una contribuzione di lire una e centesimi trenta per far fronte alle spese previste dall'art. 2, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269;

b) una contribuzione di lire una e centesimi cinquanta, per far fronte alle spese di cui all'art. 2, lettera *c*) del citato regio decreto-legge.

Le due contribuzioni verranno liquidate e riscosse dalle dogane dei porti anzidetti, le quali le applicheranno:

1) sulle merci imbarcate, qualunque ne sia la destinazione;

2) sulle merci sbarcate di provenienza estera.

Per quelle provenienti dal cabotaggio, le contribuzioni relative saranno liquidate e riscosse dalla dogana del porto d'imbarco, per conto di quella del porto di sbarco, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette).

Art. 2.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° luglio 1971 nei porti indicati nel precedente art 1, sarà dovuta, a carico delle maestranze portuali, una contribuzione di centesimi cinquanta, per far fronte alle spese di cui all'art. 2, lettera *c*) del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269.

Tale contribuzione sarà mensilmente liquidata e riscossa dagli uffici del lavoro portuale, con le modalità stabilite dal Ministero della marina mercantile, e l'importo di essa sarà versato alla dogana, giusta il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880.

Art. 3.

Dalle contribuzioni di cui ai precedenti articoli sono esenti:

1) le operazioni di imbarco e sbarco del bagaglio dei viaggiatori;

2) le operazioni di imbarco delle provviste di bordo e dei combustibili destinati al consumo delle navi;

3) le merci caricate sui veicoli che accedono con le proprie ruote a bordo delle navi traghetto in servizio tra Civitavecchia e la Sardegna.

Per le merci in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengono trasbordate da una ad altra nave, direttamente o mediante galleggianti od altri mezzi senza sostare sui medesimi o sulle calate per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente necessario per eseguire il trasbordo, le contribuzioni sono applicate rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco e imbarco.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti interministeriali del 12 maggio 1955, del 20 settembre 1958 e del 3 dicembre 1963.

Roma, addì 18 giugno 1970

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(6904)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 958 del 24 maggio 1966, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada del « Cipressino », che inizia dalla strada provinciale « Cinigianese », costeggia per un tratto la ferrovia « Grosseto-Siena », attraversa la zona agricola di Pian Colombaio, supera il fiume Ombrone e si innesta alla strada provinciale « Cinigiano-Ponte Orcia », dell'estesa di km. 8 + 820 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 12 gennaio 1971, n. 46, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada del « Cipressino », dell'estesa di km. 8+820.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6655)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 171 del 16 aprile 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Pisa ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale del « Poggetto », che inizia dall'incrocio con la strada provinciale dei « Quattro comuni » per Guardistallo e termina al confine con la provincia di Livorno, verso Cecina, dell'estesa di km. 12+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 12 gennaio 1971, n. 12, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale del « Poggetto », dell'estesa di km. 12+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6657)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 682 del 18 novembre 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Foggia ha deliberato la provincializzazione della strada di bonifica « Casalnuovo Monterotaro-Torremaggiore » (dall'innesto con la strada provinciale Torremaggiore-Casalvecchio presso l'abitato di Torremaggiore attraverso le località di Carmine Vecchio, Resicata, Cappelluccio, il Titolo, fino all'abitato di Casalnuovo Monterotaro), dell'estesa di km. 20+092 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 51 del 12 gennaio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 20+092, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6654)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Declassificazione dalle provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 3 agosto 1969, n. 1986, è stata classificata provinciale la strada « Pozzaglio-Marzalengo-San Martino in Beliseto » in provincia di Cremona;

Visto l'atto 9 marzo 1970, n. 110/8, con il quale la amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la declassificazione della strada provinciale succitata;

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 130, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

1) venga declassificata dalle provinciali la strada « Pozzaglio-Marzalengo-San Martino in Beliseto »;

2) della strada medesima il tronco congiungente le frazioni San Martino in Beliseto e Marzalengo in comune di Castelverde sia da classificare comunale ed il tronco da Marzalengo a Pozzaglio sia da considerare vicinale;

Ritenuto che la strada provinciale sopra descritta può essere declassificata dalle provinciali e che il tronco stradale « San Martino in Beliseto-Marzalengo » può essere classificato comunale e che l'altro tronco Marzalengo-Pozzaglio » può essere considerato vicinale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Art. 1.

La strada provinciale « Pozzaglio-Marzalengo-San Martino in Beliseto » cessa di appartenere al novero delle strade provinciali.

Art. 2.

Il tronco stradale « S. Martino in Beliseto-Marzalengo » è classificato comunale entrando a far parte delle strade del comune di Castelverde.

Art. 3.

Il tronco « Marzalengo-Pozzaglio » è considerato vicinale, e ad esso si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6658)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Rolla Enrico, con sede in Genova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 805 del 9 febbraio 1957 e con decreto ministeriale n. 2625 in data 20 agosto 1959 la ditta Rolla Enrico fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Mameli, 7, preparati galenici in sciroppi, ovuli, supposte, compresse, e pastiglie e specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Rolla Enrico, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, la autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Genova, via Mameli, 7, concessa con decreto ACIS n. 805 del 9 febbraio 1957 e decreto ministeriale n. 2625 in data 20 agosto 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6612)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Licari, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4026 in data 2 settembre 1965 la ditta Farmaceutici Licari S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, viale Abruzzi, 37, la specialità medicinale chimica denominata Butigrina nella forma farmaceutica di supposte;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 12 maggio 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farmaceutici Licari S.r.l. la autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, viale Abruzzi, 37, concessa con decreto ministeriale n. 4026 del 2 settembre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6614)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964 con il quale il prof. dott. Leandro Lisino venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Leandro Lisino è confermato presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 7 giugno 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Toscana;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Toscana è composta per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena;

dal dott. Francesco Leonardi, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Umberto Gulizia, Amos Tarquini, Giampiero Cioni, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Guido Lastrucci, dott. Antonio Conenna, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6659)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 e del 15 gennaio 1971;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), è modificato come segue:

Art. 10. — I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso, e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 50.000.

Gli estremi dei bollini delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 50.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giuocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami ».

Art. 13. — I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I premi di quota unitaria non superiore a L. 50.000 sono pagati a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 50.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria compresa tra L. 50.001 a L. 200.000 sono spediti a domicilio ed a spese del vincitore semprechè il nome, cognome ed indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica itaiana.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: PRETI

(6873)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali della lavorazione della foglia di tabacco nelle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato per altri tre mesi in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali della lavorazione della foglia di tabacco nelle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6932)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Gioia del Colle.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, il consiglio comunale di Gioia del Colle è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Giuseppe Maiullari.

La gestione straordinaria della civica azienda è stata caratterizzata da numerosi provvedimenti amministrativi e contabili che il commissario ha dovuto adottare in relazione a precise scadenze di legge, primo fra tutti il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971.

Sono attualmente in fase di avanzata elaborazione altri complessi ed importanti provvedimenti, quali la redazione del piano regolatore generale della città, l'approvazione di progetti di opere pubbliche di primario interesse e la sistemazione del trattamento economico dei dipendenti.

Poichè ulteriori ritardi nell'adozione di tali provvedimenti potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per il comune, è opportuno che gli stessi siano definitivamente assunti dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Bari, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il direttore di sezione dott Giuseppe Maiullari;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Gioia del Colle è prorogata di tre mesi a decorrere dal 15 luglio 1971.

Il commissario straordinario dott. Giuseppe Maiullari, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: PIGNATARO

(6958)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Triggiano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, il consiglio comunale di Triggiano è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Egidio Cellie.

Il predetto commissario ha dovuto provvedere anzitutto alla formazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971 ed ha curato la definizione delle procedure amministrative relative ad alcune opere pubbliche di carattere igienico-sanitarie, la cui realizzazione si appalesava urgente ed indifferibile.

Il breve arco di tempo a disposizione non ha però consentito allo stesso commissario di adottare altri provvedimenti (riassetto economico del personale dipendente del comune, variante al regolamento edilizio e programma di fabbricazione, riorganizzazione dei servizi amministrativi) già in avanzata fase di studio ed elaborazione, che è necessario, nell'esclusivo interesse della civica azienda, siano assunti con urgenza.

In relazione a tali esigenze si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria. A ciò si è provveduto con decreto in data odierna ai sensi dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Bari, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Triggiano e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il direttore di sezione dott. Egidio Cellie;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Triggiano è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 15 luglio 1971.

Il commissario straordinario dott. Egidio Cellie, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: PIGNATARO

(6959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6951)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1971, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7007)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1971, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 23 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	623,03	623,12	623,03	622,90	622 —	623,19	622,03	623,03	622,90
Dollaro canadese	—	613,35	613,50	613,35	612,10	617,25	613,55	613,35	613,35	610,75
Franco svizzero	—	152,475	152,554	152,475	152,40	152,05	152,485	152,475	152,47	152,42
Corona danese	—	83,115	83,12	83,115	83 —	82,90	83,10	83,115	83,11	83,10
Corona norvegese	—	87,695	87,70	87,695	87,60	87,55	87,72	87,695	87,69	87,65
Corona svedese	—	120,775	120,82	120,775	120,70	120,40	120,78	120,775	120,77	120,70
Fiorino olandese	—	175,21	175,25	175,21	175,10	175,08	175,24	175,21	175,21	175,25
Franco belga	—	12,556	12,56	12,5560	12,56	12,54	12,555	12,5560	12,55	12,55
Franco francese	—	113,025	113,06	113,025	113 —	112,78	113,03	113,025	113,02	112,98
Lira sterlina	—	1507,15	1507,30	1507,15	1506,60	1504,45	1507,50	1507,15	1507,15	1506,80
Marco germanico	—	179,77	179,80	179,77	179,70	176,20	179,745	179,77	179,77	179,78
Scellino austriaco	—	24,9815	24,98	24,9815	24,95	24,90	24,985	24,9815	24,98	24,99
Escudo portoghese	—	21,88	21,89	21,88	21,90	21,85	21,8925	21,88	21,88	21,85
Peseta spagnola	—	8,961	8,96	8,9610	8,95	8,94	8,9635	8,9610	8,96	8,95

Media dei titoli del 23 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	91,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	89,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,075
» 5,50 % » » 1968-83	88,85
» 5,50 % » » 1969-84	89,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,11
Dollaro canadese	613,45
Franco svizzero	152,48
Corona danese	83,107
Corona norvegese	87,707
Corona svedese	120,777
Fiorino olandese	175,225
Franco belga	12,555
Franco francese	113,027
Lira sterlina	1507,325
Marco germanico	179,757
Scellino austriaco	24,983
Escudo portoghese	21,886
Peseta spagnola	8,962

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 maggio 1971 a norma di Regolamenti C.E.E. ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2549/69

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b) 2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	selle e quarti posteriori (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori	49,25
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi non disossati (1)	49,25
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro .	60,00
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito .	43,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1) . .	42,50
bb)	quarti anteriori (1) .	33,00
cc)	quarti posteriori (1) . .	49,25
dd)	altri:	
	pezzi non disossati (1) . .	49,25
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto .	41,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera .	80,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 121/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	- Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b) 2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	10,00
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	selle e quarti posteriori (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori	49,25
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi non disossati (1)	49,25
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,00
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
dd)	altri:	
	pezzi non disossati (1)	49,25
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	41,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° marzo 1970 al 3 marzo 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 318/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per lè esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	10,000
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,000
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,000
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	44,675
	- altre destinazioni	42,500
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,000
33.	quarti posteriori	33,000
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250
22.	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,000
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,000
	- altre destinazioni	49,250
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	48,500
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	42,500
bb)	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	33,000
cc)	quarti posteriori (1)	33,000
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,000

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 2 (segue)	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	52,000
	- altre destinazioni	41,000
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,250
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,000
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,000
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,000
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,000

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 4 *marzo* 1970 *al* 31 *marzo* 1970 *a norma del Regolamento C.E.E. n.* 393/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	10,000
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,000
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,000
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	44,675
	- altre destinazioni	42,500
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,000
33.	*quarti posteriori*	33,000
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.01-A-II-a) 1 (segue)		Peso netto
22.	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,000
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,000
	- altre destinazioni	49,250
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS, esclusi i «quarti detti compensati» composti da quarti posteriori che hanno fatto l'oggetto d'interventi a norma dei regolamenti n. 14/64/CEE e (CEE) n. 805/68	48,500
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	42,500
bb)	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	33,000
cc)	quarti posteriori (1)	33,000
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,000
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	52,000
	- altre destinazioni	41,000
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,250
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,000
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,000
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,000
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,000

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 529/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	10,000
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,000
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,000
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	44,675
	- altre destinazioni	42,500
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,000
33.	quarti posteriori	33,000
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250
22.	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,000
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,000
	- altre destinazioni	49,250
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS, esclusi i «quarti detti compensati» composti da quarti posteriori che hanno fatto l'oggetto d'interventi a norma dei regolamenti n. 14/64/CEE e (CEE) n. 805/68	48,500
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	42,500
bb)	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	33,000
cc)	quarti posteriori (1)	33,000
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.01-A-II-a) 2 (segue)		Peso netto
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,000
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	52,000
	- altre destinazioni	41,000
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,250
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera .	80,000
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso .	25,000
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,000
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,000

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° maggio 1970 al 10 maggio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 753/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea .	10,000
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,000
33.	quarti posteriori e sella (1) . .	30,000
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	44,675
	- altre destinazioni .	42,500
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS . . .	33,000
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,000

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.01-A-II-a) 1 (segue)		Peso netto
33	quarti posteriori	33,000
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250
22.	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,000
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,000
	- altre destinazioni	49,250
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS, esclusi i «quarti detti compensati» composti da quarti posteriori che hanno fatto l'oggetto d'interventi a norma dei regolamenti n. 14/64/CEE e (CEE) n. 805/68	48,500
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	42,500
bb)	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	33,000
	- forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	33,000
cc)	quarti posteriori (1)	33,000
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,250
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,000
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni destinate all'Ungheria, alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'URSS	52,000
	- altre destinazioni	41,000
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,250
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,000
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,000
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,000
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,000

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dall'11 maggio 1970 al 30 settembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 753/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,00
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	33,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro .	60,00
	- altre destinazioni	40,00
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	33,00
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	33,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1) .	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	50,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto .	40,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera .	80,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° ottobre 1970 al 18 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1912/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
11	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,00
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	36,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49.25
22.	pezzi disossati:	
	- le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	40,00
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	33,00
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	33,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	50,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	40,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 19 *ottobre* 1970 *al* 30 *novembre* 1970 *a norma del Regolamento C.E.E. n.* 2068/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,00
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	36,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati:	
	- le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,00
	- altre destinazioni	40,00
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	33,00
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	33,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	50,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione della Cecoslovacchia	49,25
	- altre destinazioni	40,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2352/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,00
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	36,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati:	
	- le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	40,00
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	33,00
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	33,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- fino al 13 dicembre 1970, per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	50,00
	- dal 14 dicembre 1970, per le esportazioni a destinazione della Grecia	45,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto:	
	- fino al 13 dicembre 1970:	
	- per le esportazioni a destinazione della Cecoslovacchia	49,25
	- altre destinazioni	40,00
	- dal 14 dicembre 1970, tutte le destinazioni	40,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° gennaio 1971 al 17 gennaio 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2630/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea .	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1) . .	13,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	33,00
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	36,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati:	
	- le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,00
	- altre destinazioni	40,00
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	33,00
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	33,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- fino al 13 dicembre 1970, per le esportazioni a destinazione di Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	50,00
	- dal 14 dicembre 1970, per le esportazioni a destinazione della Grecia . . .	45,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 2 (segue)	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto:	
	- fino al 13 dicembre 1970:	
	- per le esportazioni a destinazione della Cecoslovacchia	49,25
	- altre destinazioni	40,00
	- dal 14 dicembre 1970, tutte le destinazioni	40,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 18 gennaio 1971 al 31 marzo 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2630/70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	10,00
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	13,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,00
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	33,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	40,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto:	
	- le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro . .	60,00
	- altre destinazioni	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	33,00
bb)	quarti anteriori (1) .	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	33,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	40,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto .	40,00
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	per le esportazioni a destinazione della Svizzera . .	75,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso .	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 576/71

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	7,50
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati . . .	22,50
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1) . .	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	37,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1) . .	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	30,00
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	55,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Dal 1° *maggio* 1971 *al* 31 *maggio* 1971 *a norma del Regolamento C.E.E. n.* 836/71

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai Paesi africani della costa mediterranea . .	7,50
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	37,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto .	30,00
ex 02.06-C-I-a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera .	55,00
ex 16.02-B-III-b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(5345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 570, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Francesco-Fasano, nato l'8 maggio 1932 in S. Paolo di Civitate, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 2280, riportata in catasto alla particella n. 116 del foglio di mappa n. 46 del comune di S Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 134.

(6522)

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 567, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pettigrosso Maria, nata il 12 dicembre 1925 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate estese mq. 3310, riportate in catasto alle particelle numeri 20 parte e 91 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 87 e 86.

(6525)

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 565, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pettinicchio Luigi, nato il 2 febbraio 1905 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 5340, riportate in catasto alle particelle numeri 36-*a* parte e 75 del foglio di mappa n. 43 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 6 e 4.

(6527)

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 569, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Laronga Nicola, nato il 9 luglio 1921 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 4910, riportate in catasto alle particelle numeri 61 parte, 7 parte, 1 parte, 97 e 98 del foglio di mappa n. 44 ed alle particelle numeri 5 parte e 76 del foglio di mappa n. 45 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 105, 107, 111, 104, 106 e 110.

(6523)

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, n. 568, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Manes Mario-Giuseppe, nato il 28 agosto 1935 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 1860 riportate in catasto alle particelle numeri 78 parte e 93 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 93 e 92.

(6524)

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 566, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Ariano Giovanni, nato il 18 ottobre 1906 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 3170 riportate in catasto alle particelle numeri 76, 93 e 89 del foglio di mappa numeri 43 e 44 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 7 e 76.

(6526)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 7 del 25 giugno 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche (fisica matematica).

Bando di concorso a tredici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche (geometria e algebra).

Bando di concorso a diciannove borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche (analisi, calcolo numerico e calcolo delle probabilità).

Bando di concorso a quaranta borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dal comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a trenta borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a quattordici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(6952)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 9 luglio 1971 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1970.

(6712)

Avviso relativo ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura, con sede in Cosenza.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte II, Personale n. 7 del 9 luglio 1971, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 23 aprile 1971 e la relazione della commissione giudicatrice relativi ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

(6713)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 1467/1 e 1467/2 del 2 aprile 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1967, in provincia di Pisa;

Vista la rinuncia espressa dall'ostetrica Mastrodicasa Anna, alla condotta di S. Miniato-Ponte a Elsa;

Considerato che è necessario provvedere, per effetto della menzionata rinuncia, alla nomina dell'ostetrica che segue in graduatoria e che ha chiesto in ordine di preferenza la citata sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata concorrente è dichiarata vincitrice della condotta a fianco segnata:

Marsina Giuliana Cosima: S. Miniato, frazione Ponte a Elsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 2 luglio 1971

Il medico provinciale: COFFI

(6628)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1971, n. **7.**

Approvazione del bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 17 del 27 aprile* 1971)

(6088)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.